



Green pass, Tar Lazio: "Diritto alla salute non è intangibile"

di Roberto Frulli

Con due decreti monocratici depositati oggi, il Tar del Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del green pass per il personale scolastico.

TAR LAZIO: "DIRITTO ALLA SALUTE NON INTANGIBILE"

di Roberto Frulli

Con due decreti monocratici depositati oggi, il Tar del Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del green pass per il personale scolastico ma ha fissato una camera di consiglio per il 5 ottobre prossimo per la trattazione nel merito del ricorso. Il ricorso era stato presentato dall'Anief e da altre associazioni che chiedevano l'annullamento delle disposizioni del ministero "previa la sospensione dell'efficacia" delle stesse.

Secondo i giudici amministrativi il diritto a non vaccinarsi non è intangibile e c'è, comunque l'alternativa del test. Ma, aggiungono anche che è giusto che il costo del tampone gravi sui docenti. In relazione al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi contro il Covid, "in disparte la questione della

dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile – scrivono i giudici del Tar del Lazio nei decreti con cui è stata respinta la richiesta di sospensiva delle disposizioni del ministero dell'istruzione sull'obbligo del green pass per il personale scolastico – avuto presente che deve essere razionalmente correlato e temperato con gli altri fondamentali, essenziali e superiori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza".

"In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2", sottolinea il Tar, spiegando che "nell'ottica del legislatore la



presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria deliberazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa". "L'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente